



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

ROMA, DATA PROTOCOLLO

ALLEGATI: N. 1

All' Ufficio III - Relazioni Sindacali  
e, p.c. Alla Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso  
Tecnico e l'Antincendio Boschivo  
All' Ufficio del Capo del Corpo Nazionale VV.F.  
All' Ufficio di Coordinamento delle Attività Sanitarie  
e di Medicina Legale

Oggetto: Indennità di turno del personale ex art.134 del D.Lgs 217/2005.

Con riferimento alla nota di codesto Ufficio n. 4992 del 5 marzo 2021, con la quale è stata trasmessa la comunicazione dell'O.S. U.S.B., che si allega per gli Uffici che leggono per conoscenza, si precisa che l'indennità di turno è stata introdotta dall'articolo 22 del CCNL 2002/2005 (del 26.5.2004), il quale rinvia a successivi accordi integrativi la definizione delle tipologie di turnazioni, a fronte dell'organizzazione dei servizi che possono prevedere l'attribuzione dell'indennità in questione.

Infatti, con l'Accordo stralcio del 7 luglio 2004 sono state individuate le modalità di corresponsione e le fattispecie per le quali se ne prevede l'esclusione, che di seguito si elencano:

- personale assente a qualsiasi titolo;
- personale elicotterista, sommozzatore e portuale (intesa quale specialità del settore nautico);
- personale appartenente ai profili del settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici e al personale operativo eventualmente addetto ai servizi amministrativi, tecnici ed informatici;
- personale dichiarato parzialmente inidoneo che permane nel settore operativo ai sensi dell'art. 48 del CCNL del 26 maggio 2004.

Il successivo Accordo stralcio dell'8 maggio 2008, all'articolo 3, ha previsto che al personale amministrativo ed al personale operativo non beneficiario dell'indennità di turno spetti il compenso di produttività nelle misure in esso stabilite e all'art. 4 ha stabilito che l'indennità di turno non spetta al personale dichiarato parzialmente inidoneo che permane nel settore operativo ai sensi dell'articolo 234 del decreto legislativo n. 217 del 2005, come novellato dal decreto legislativo n. 127 del 2018.

L'illustrato vigente quadro normativo, quindi, non consente l'attribuzione dell'indennità di turno al personale parzialmente inidoneo che permane nel settore operativo al quale, per contro, compete il compenso di produttività, a cui di norma si correla lo svolgimento di un orario di servizio giornaliero o con turnazione 12/36.

Restano di competenza degli Uffici pure in indirizzo tutti gli aspetti afferenti le modalità di impiego del personale in questione, in particolare per quel che concerne l'inserimento dello stesso nel dispositivo di soccorso e nei turni di servizio "12/24 - 12/48".

Il DIRETTORE CENTRALE  
Firmato digitalmente da:  
  
FABIO FALIA  
Ministero dell'Interno  
Firmato il 10/03/2021 11:27  
Seriale Certificato: 8475  
Valido dal 10/07/2019 al 10/07/2022  
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA